



CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale di Teramo

C/o Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Teramo
e-mail Segretario Provinciale: conapo.teramo@tele2.it
sito internet: <http://nuke.conapo-abruzzo.org/>

Teramo 15.01.2014

Prot.n. 02/2014

E, p.c.

Al Comandante
Dott.Ing. D.Centi
Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Teramo

Al Capo Dipartimento VVF
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Alberto Di Pace
R O M A

Al Capo del Corpo Nazionale VVF
Vice Capo Dipartimento Vicario
Dott.Ing.Alfio Pini
R O M A

Al Direttore
Dott. Ing. S. Basti
Direzione Regionale VVF Abruzzo
L' A Q U I L A

Al Segretario Generale Conapo
CSE Antonio Brizzi
R O M A

TRASMISSIONE VIA MAIL

Alla Segretario Reg.le Conapo Abruzzo
VFC Luigi Conti
P E S C A R A

Oggetto: O.d.G. n.13 del 14.01.2014 "Mancata presentazione all'addestramento di recupero SAF 1B giorno 18.12.2013.

Questa O.S. ha preso atto con stupore della richiesta di giustificazione, e del conseguente avvertimento di applicazioni di sanzioni disciplinari per coloro i quali non ottemperino entro 5 giorni, rivolta al personale SAF 1B che a vario titolo non era presente alla giornata di recupero dell'addestramento.

Pur comprendendo l'importanza che questi incontri rivestono ai fini del mantenimento dell'abilitazione all'impiego operativo di tale livello, riteniamo che codesto Comando non sia legittimato a chiedere nessun tipo di giustificazione al dipendente assente durante il turno libero, soprattutto in considerazione del fatto che per tali incontri non è previsto alcun compenso (a parte il recupero delle ore).

L'art.12 del DPR 64/2012 (Regolamento di Servizio) prevede che il personale del Corpo è tenuto a seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e quant'altro organizzati dall'Amministrazione, tuttavia l'art.142 comma 6 del D.lgs 217/2005 (Ordinamento personale VVF) prevede che tali attività vengano svolte **durante il normale orario di lavoro.**

Al riferimenti normativi sopracitati si aggiunge infine quanto disposto dall'art.19 comma 1 del DPR 7 maggio 2008 che prevede testualmente che *"al dipendente che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie sulla base delle disponibilità di bilancio. **Su richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, possono essere utilizzate come riposi compensativi [...]"***. Non risulta a questa O.S. che sia stata data questa possibilità al personale, quindi ci appare veramente fuori luogo chiedere anche la giustificazione per un'assenza del lavoratore che si trova di turno libero!!!

Infine, ci chiediamo il motivo per il quale per chiedere chiarimenti al personale interessato è stato fatto un O.d.G. al posto di una più consona missiva in forma riservata.

Tanto premesso chiediamo il ritiro **immediato** dell'O.d.G. in parola e contestualmente che ogni attività non di soccorso venga effettuata dal personale esclusivamente in base a quanto disposto dalle norme contrattuali vigenti, in orario di lavoro ordinario o in orario straordinario **regolarmente retribuito o, qualora s'intenda far ricorso alla banca delle ore , esclusivamente previo consenso del lavoratore alla conversione delle ore rese in turno libero.**

Comunichiamo sin d'ora che in assenza di riscontri in tempi ragionevolmente brevi ricorreremo da subito alle iniziative sindacali che più riterremo opportune.

Distinti saluti

Per la Segreteria Prov.le Conapo
Componente di Segreteria Generale
VFC Massimiliano Nazzaro

